COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 2 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi, stabilirne dei nuovi, e di aumentare il numero dei viaggi determinati nell'art. 1.

In questi casi il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purche' non risultino piu' onerose di quelle, che per la presente convenzione sono concesse.

In caso di contestazione, sara' giudice fra le parti un Consiglio d'arbitri.

Questo Consiglio d'arbitri sara' composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta della Societa'. Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorita' di suffragi, alla quale sara' devoluta la presidenza. A parita' di voti la scelta della quinta persona verra' fatta dal Presidente del tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

Il Consiglio d'arbitri giudichera' inappellabilmente.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it